

***Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua e di Caserta c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2023 (ricorsi n. 41591/07 e altri)***

**Espropriazione lecita – Calcolo dell’indennità di esproprio ai sensi della legge n. 359 del 1992 – Indennità non corrispondente al valore di mercato del bene – Violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU – Sussiste.**

**In casi di espropriazione lecita, la Corte, rifacendosi ai propri precedenti in materia (in particolare *Scordino del 2006* e *Chinnici 2 del 2015*), ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’indennità di esproprio accordata ai ricorrenti, in quanto la somma concessa non corrispondeva al valore di mercato dei terreni espropriati.**

***Fatto e diritto.*** Gli istituti ricorrenti erano proprietari di appezzamenti di terreno, espropriati nel 2001, nei comuni di San Prisco e Marcianise, in provincia di Caserta. Era stato loro corrisposto un indennizzo calcolato sulla base dell’art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992. Essi avevano lamentato l’insufficienza di tali indennizzi e fatto ricorso alle autorità interne, senza averne il riconoscimento del dovuto.

La Prima sezione della Corte (in composizione ristretta) accerta la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 (*Protezione della proprietà*), conformemente alle sentenze *Scordino c. Italia del 2006*<sup>1</sup> e *Chinnici c. Italia n. 2 del 2015*<sup>2</sup>.

Nella motivazione risulta che la Rappresentanza italiana aveva fatto valere un accordo transattivo, in virtù del quale aveva sostenuto che gli Istituti diocesani avevano rinunciato all’azione ma la Corte EDU considera quegli accordi riferiti meramente alla rateizzazione del pagamento dell’indennizzo da esproprio (poi comunque ritenuto insufficiente) e alla rinuncia alle spese per l’esecuzione delle sentenze dei giudici interni.

---

<sup>1</sup> V. *Quaderno* n. 3 (2006), pagg. 8 e 142.

<sup>2</sup> V. *Quaderno* n. 12 (2015), pag. 156.